


# Sicurezza, etichettatura e adempimenti per produttori responsabili

# LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI SECONDO IL CODICE DEL CONSUMO



PARTE II – TITOLO II  
INFORMAZIONI AL  
CONSUMATORE



Direttiva 2001/95/CE  
sulla sicurezza generale dei  
prodotti



CAPO II – Indicazione dei prodotti  
Artt. da 6 a 12



PARTE IV- SICUREZZA E QUALITA'  
TITOLO 1 – sicurezza dei prodotti  
Artt. da 102 a 113

# AMBITO DI APPLICAZIONE E CONCETTO DI «PRODOTTO GENERICO»



## CAPO II – Indicazione dei prodotti

### ARTICOLO 8

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di **specifiche disposizioni** contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali **in materia di informazione del consumatore**, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.



## TITOLO 1 – sicurezza dei prodotti

### ARTICOLO 102

2. **Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti.** Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, **disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.**

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

# ES. DI PRODOTTI NON DISCIPLINATI DA NORMATIVE SETTORIALI DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE



**Attrezzatura da ginnastica**



**Articoli di puericoltura**



**Mobili**



**Articoli di cancelleria**

**Puntatori laser  
Accendini  
Articoli decorativi  
Articoli vari per la casa  
Etc...**

# GLI ATTORI DELLA CATENA DI FORNITURA

**PRODUTTORE:** il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; **RAPPRESENTANTE DEL FABBRICANTE** se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, **l'IMPORTATORE del prodotto**; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

**distributore:** qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

# ART. 6 - CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI



## CAPO II – Indicazione dei prodotti

Nota 1006 – Agenzia delle Dogane – del 26/04/2006 - l'obbligatorietà di tutte le prescrizioni sancite dal sopra indicato art.6 del Codice non sorge nella fase dell'immissione in libera pratica (importazione) dei prodotti, né nelle fasi di circolazione, bensì al momento della messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale.

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, **commercializzati sul territorio nazionale**, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
  - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

# ART. 6 - CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI



## CAPO II – Indicazione dei prodotti

**DECRETO 8 febbraio 1997 , n. 101 – art. 6** - La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, **nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.**

**– ART.7 - I PRODOTTI LA CUI DESTINAZIONE MERCEOLOGICA APPAIA MANIFESTA BENEFICIANO DELL'ESCLUSIONE** – Tratte per prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, **commercializzati sul territorio nazionale**, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla **denominazione legale o merceologica del prodotto**;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
  - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

# ART. 6 - CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI



## CAPO II – Indicazione dei prodotti

- CIO' CHE RILEVA E LA SEDE LEGALE DI CUI SI DEVE RIPORTARE L'INDIRIZZO POSTALE COMPLETO

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, **commercializzati sul territorio nazionale**, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla **denominazione legale o merceologica del prodotto**;
  - b) al nome **o** ragione sociale **o** marchio **e** alla sede legale del **produttore** **o** di un **importatore stabilito nell'Unione europea**;
  - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.



# ART. 6 - CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI



## CAPO II – Indicazione dei prodotti

Si intende luogo di origine di un prodotto  
- il paese in cui il prodotto è interamente ottenuto  
- se alla produzione partecipano più paesi, si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata  
...  
RIFERIMENTI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, **commercializzati sul territorio nazionale**, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla **denominazione legale o merceologica del prodotto**;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore **stabilito nell'Unione europea**;
  - c) al **Paese di origine** se situato fuori dell'Unione europea;
  - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

# ART. 6 - CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI



## CAPO II – Indicazione dei prodotti

Es. in relazione ai Regolamento  
Regolamento REACH 1907/2006  
sulla registrazione, valutazione,  
autorizzazione e restrizione delle  
sostanze chimiche.

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, **commercializzati sul territorio nazionale**, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla **denominazione legale o merceologica del prodotto**;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore **stabilito nell'Unione europea**;
  - c) al Paese di origine **se situato fuori dell'Unione europea**;
  - d) all'**eventuale presenza** di **materiali o sostanze** che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

# ART. 6 - CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI



## CAPO II – Indicazione dei prodotti

DECRETO 8 febbraio 1997 , n. 101

Art. 10 - Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione

Art. 11

Esclusione dall'obbligo di indicazione



1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, **commercializzati sul territorio nazionale**, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
  - a) alla **denominazione legale o merceologica del prodotto**;
  - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore **stabilito nell'Unione europea**;
  - c) al Paese di origine **se situato fuori dell'Unione europea**;
  - d) all'**eventuale presenza di materiali o sostanze** che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai **materiali impiegati** ed ai **metodi di lavorazione** **ove questi siano determinanti** per la **qualità** o le **caratteristiche merceologiche** del prodotto;
  - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.


# ART. 6 - CONTENUTO MINIMO DELLE INFORMAZIONI



## CAPO II – Indicazione dei prodotti

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, **commercializzati sul territorio nazionale**, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
- a) alla **denominazione legale o merceologica del prodotto**;
  - b) al nome **o** ragione sociale **o** marchio **e** alla sede legale del produttore **o** di un importatore **stabilito nell'Unione europea**;
  - c) al Paese di origine **se situato fuori dell'Unione europea**;
  - d) all'**eventuale presenza di materiali o sostanze** che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione **ove questi siano determinanti** per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  - f) alle **istruzioni**, alle **eventuali precauzioni** e alla **destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.**

# MODALITA' DI INDICAZIONE E LINGUA



## CAPO II – Indicazione dei prodotti


### Art. 7

1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti **nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore**. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, **anche in formato digitale**, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

### Art. 9

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in **lingua italiana**.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte **anche in lingua italiana** e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

# Codice del consumo parte di recepimento DSGP



# Codice del consumo parte di recepimento DSGP



**Dal 13 dicembre 2024  
la Direttiva 2001/95/CE  
viene abrogata dal  
Nuovo  
Regolamento  
2023/988 UE**



## Art- 103 comma 1 lett. a)

a) **prodotto sicuro**: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili (...) **non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi**, compatibili con l'impiego del prodotto (...) in funzione dei seguenti elementi:

- 1) delle caratteristiche del prodotto (...);
- 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti (...);

3) **della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;**

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;



### TITOLO 1 – sicurezza dei prodotti

Rif. Art. 105 –  
quando un prodotto  
si presume sicuro





# IL REGOLAMENTO UE 2023/988 – PRINCIPALI NOVITA'

## L'ampliamento del concetto di "prodotto sicuro"

### Art- 6 – Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto



- d) (...) **l'etichettatura relativa all'età di idoneità per i bambini** (...)
- f) **l'aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato**, in particolare:
  - i) (...) **prodotti che pur non essendo prodotti alimentari, vi somigliano** per forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche (...);
  - ii) **prodotti, che pur non progettati per essere utilizzati da bambini**, possono risultare attraenti (...);
- g) laddove lo imponga la natura del prodotto, **le adeguate caratteristiche di cybersicurezza** necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne (...)



1. Il produttore **immette sul mercato** solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le **informazioni utili** alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto (**AVVERTENZE E ISTRUZIONI**)
3. Il produttore adotta misure (...) per consentire al consumatore di **essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo (...)**
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli **estremi del produttore**; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;  
(...)

## TITOLO 1 – sicurezza dei prodotti

### IN ETICHETTA Elementi di rintracciabilità

- del responsabile dell'immissione sul mercato
- e del prodotto



## TITOLO 1 – sicurezza dei prodotti

6. Il distributore deve **agire con diligenza** nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

- a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
- b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato (...);
- c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.**

# IL REGOLAMENTO UE 2023/988 – PRINCIPALI NOVITA'

## Nuovi Operatori economici e discipline specifiche



Fabbricante

Distributore



Fabbricante

Rappresentante autorizzato

Importatore

Distributore

Fornitore di servizi di logistica



# IL REGOLAMENTO UE 2023/988 – PRINCIPALI NOVITA'

## Nuovi Operatori economici e discipline specifiche

«**fabbricante**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

«**rappresentante autorizzato**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante;

«**importatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

«**distributore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

«**fornitore di servizi di logistica**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi come definiti nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.



# IL REGOLAMENTO UE 2023/988 – PRINCIPALI NOVITA'


## I nuovi obblighi

### Art. 19 – Obblighi degli operatori economici in caso di vendite on line

Se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, **l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:**

- a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del **RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO/IMPORTATORE/FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA**
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e
- d) **qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza** che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.





**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



# CODICE DEL CONSUMO - PRESUNZIONE E VALUTAZIONE DI SICUREZZA – ART. 105

(...)

**Si presume che un prodotto sia sicuro**, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle **norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE.**

In assenza, si valuta la sicurezza del prodotto in base a:

- altre norme / raccomandazioni / codici di buona condotta / ultimi ritrovati della tecnica / livello di sicurezza ragionevolmente atteso dai consumatori.

## Ad esempio



**UNI EN 13210-1:2021**

**Articoli per puericoltura - Parte 1: Sistemi di ritenuta e redinelle per bambini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova**

**UNI EN 1400:2018**

**Articoli per puericoltura - Succhietti per neonati e bambini piccoli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova**

**UNI EN 12790-1:2023**

**Articoli per puericoltura - Sdraiette - Parte 1: Sdraiette per bambini fino a quando iniziano a provare a mettersi a sedere**

**UNI EN 12586:2011**

**Articoli per puericoltura - Trattieni succhietti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova**

**UNI EN 1273:2020**

**Articoli per puericoltura - Girelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova**





## DECRETO 8 febbraio 1997 , n. 101 artt. 10 e 11

### Art. 10 - Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione

1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione **che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:**

- a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione, **puo'** **essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio** per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;
- b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, **impone limitazioni o cautele particolari nell'uso (...)** diverse da quelle relative ad uno o più prodotti in commercio con i quali **puo'** **essere confuso** per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione.

**2. E' fatta salva la facoltà di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.**

### Art. 11 - Esclusione dall'obbligo di indicazione

1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti **per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica**, ovvero che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.

